



COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

N. 56

del 26/10/2016

**O G G E T T O:** Revisione della pianta organica delle Farmacie di Molfetta ai sensi della Legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 09/06/2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Nicassio Maria:

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

A cura del Dirigente del Settore Territorio, sulla scorta dell'istruttoria espletata dagli uffici, è stata formulata la seguente

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad

**OGGETTO:** "Revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Molfetta ai sensi della Legge 24 marzo 2012, n. 27"

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario

#### **Premesso che:**

ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, così come sostituito dall'art. 11 del D.L. n. 24 del 24.1.2012, convertito in L. n. 27 del 24.3.2012, "*il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso*";

il successivo art. 2 della L. n. 475/1968, così come modificato, precisa che "*ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.*";

il comma secondo dell'articolo 2 summenzionato dispone che "*il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'istituto nazionale di statistica*".

#### **Osservato che:**

la *ratio* della territorializzazione delle farmacie risiede nella esigenza di assicurare la globalità del servizio farmaceutico, al fine di salvaguardare la maggiore tutela della salute ai cittadini;

tale esigenza viene realizzata attraverso lo strumento della periodica revisione della *pianta organica delle sedi farmaceutiche* ovvero delle circoscrizioni territoriali (zone) idealmente delimitate come virtuali bacini d'utenza nel cui ambito possono/devono essere ubicate le farmacie pianificate sul territorio per garantire il servizio pubblico e sociale loro affidato;

nella materia de qua, il procedimento di competenza comunale è legato esclusivamente alla determinazione localizzativa delle sedi farmaceutiche "sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio" rimanendo riservata alla Regione la determinazione e la complessiva responsabilità del procedimento con l'adozione dell'atto finale;

in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 31.12.2013 n. 255, la quale ha stabilito che il potere assegnato ai Comuni dalla L. n. 27/2012 deve ritenersi limitato alla localizzazione sul territorio soltanto delle nuove sedi istituite (salvo il potere sostitutivo ricono-

sciuto alle Regioni dall'art. 11, comma 9), mentre la competenza ad adottare l'atto di revisione resta in capo alle Regioni.

**Considerato che:**

l'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Amministrazione nella valutazione delle scelte da effettuarsi in ordine alla distribuzione del servizio farmaceutico sul proprio territorio, debba prescindere, in linea generale, da qualsiasi considerazione di ordine economico o meramente imprenditoriale legata alla vantaggiosità delle scelte a favore di singoli esercenti e ad eventuale discapito di altri, atteso che l'interesse economico e professionale, pur apprezzabile, vantato dai singoli titolari delle farmacie al mantenimento delle proprie attività e delle condizioni che ne garantiscano un esercizio economicamente sostenibile non può che risultare secondario rispetto all'interesse pubblico generale volto alla più larga accessibilità al servizio farmaceutico in quanto servizio essenziale per la cura e la tutela della salute;

l'Amministrazione comunale, pertanto, è chiamata a valutare se sussistano pubbliche esigenze a rafforzare il servizio farmaceutico nelle varie zone del territorio e, laddove tale situazione si ritenga riscontrata, il Comune deve intervenire nell'interesse della collettività a prescindere da considerazioni di altra natura legate all'interesse del singolo esercente a vedersi riconosciuta una sede economicamente più conveniente, ovvero a vedere garantita la sottrazione della propria attività alla concorrenza di altre farmacie.

**Constatato che:**

sulla base delle rilevazioni pubblicate all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in data 30 aprile 2016, come risultanti dall'Ufficio Anagrafe Comunale, la popolazione residente nel Comune di Molfetta risulta pari a 59.737 abitanti, lasciando immutato il numero delle attuali 18 sedi di farmacia nel Comune di Molfetta, calcolate in relazione al parametro di cui all'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, così come sostituito dall'art. 11 del D.L. n. 24 del 24.1.2012, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012.

**Considerato che:**

nel caso in cui rimanga immutato il numero degli esercizi di farmacia in rapporto alla popolazione residente, i Comuni, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, sono comunque tenuti:

a verificare, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 362 del 1991 e in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16, recante *"Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie"*, se siano intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione conseguenti al sorgere di nuovi insediamenti abitativi sul territorio Comunale o a particolari situazioni topografiche e di viabilità;

a valutare, in funzione di una diversa distribuzione della popolazione e delle mutate esigenze dell'assistenza farmaceutica l'ipotesi di rideterminare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche esistenti o di individuare nelle zone in cui si è verificato lo spostamento demografico apposite sedi di decentramento in cui autorizzare il trasferimento delle farmacie ubicate nelle sedi farmaceutiche già esistenti, al fine di garantire una presenza di esercizi di farmacia sul territorio, coerente con lo

sviluppo urbanistico e con le variazioni demografiche, in una logica orientata ad assicurare un'assistenza farmaceutica capillare, efficiente ed efficace.

**Rilevato che:**

con Determinazione del Dirigente Servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione della Regione Puglia, 1° febbraio 2013, n. 39 pubblicata sul Burp n. 20 del 07/02/2014 si è proceduto alla "Indizione bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. n. 1261/2012, D.G.R. n. 2154/2012, D.G.R. n. 36/2013) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11";

l'allegato B alla suddetta Determinazione dirigenziale riporta che la Pianta Organica delle Farmacie nell'ambito territoriale di Molfetta prevede n. 18 sedi farmaceutiche laddove la 18<sup>a</sup> sede farmaceutica, di nuova istituzione, è descritta come "*Zona Lama Martina delimitata da nord SS16 a ovest dalla SP Molfetta Terlizzi a est con via Cascione e prolungamento strada vicinale Mino fino all'A14*";

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 27 giugno 2014, modificata in parte dalla Deliberazione di Giunta n. 191 del 31 luglio 2014, è stata operata la revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Molfetta comprendente n. 18 Sedi ed una "zona D di decentramento" che non modifica la zona di nuovo insediamento della Farmacia messa a concorso con la D.G.R. 1261/2012; con lo stesso provvedimento si forniva altresì nulla osta all'accoglimento della richiesta di trasferimento avanzata dalla Farmacia Tatulli Lucrezia dalla attuale Zona 3 alla Zona D di decentramento;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 03 marzo 2015 pubblicata sul Burp n. 45 del 01/04/2015 è stata approvata l'individuazione della "zona di decentramento" e si è proceduto all'assegnazione di detta Zona tra i farmacisti titolari di Farmacia urbana del Comune di Molfetta;

con Determinazione del Dirigente Servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione della Regione Puglia, 18 marzo 2016, n. 161 pubblicata sul Burp n. 38 *Suppl.* del 07/04/2016 si è proceduto ad assegnare, in via definitiva, ad esito delle procedura di gara sopra richiamata, la Sede Farmaceutica n. 18 del Comune di Molfetta ai candidati associati: Menga Giovanni - Scamarcio Francesco - Fiore Riccardo.

**Preso atto che:**

in ragione dello spostamento della Farmacia Tatulli Lucrezia dalla Zona 3 alla Zona D di decentramento, risulta necessario attuare la revisione delle Zone farmaceutiche di Molfetta, ed in particolare:

- la Zona D di decentramento, individuata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 27 giugno 2014, modificata in parte dalla Deliberazione di Giunta n. 191 del 31 luglio 2014, assumerà il nuovo identificativo di Zona 3;
- sulla base del numero di abitanti delle Zone farmaceutiche 1 (ab. 2793), 2 (ab. 1089), 5 (ab. 2296) e 10 (ab. 2418), confinanti con la preesistente Zona 3 (ab. 776), è necessario accorpate la preesistente Zona 3 alla Zona 2 che, così operando, avrà un bacino di 1865 abitanti, che sebbene

inferiore a quello delle Zone limitrofe, comunque, risulta superiore al 50 per cento del parametro di cui all'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, che consente l'apertura di una farmacia;

**Constatato, inoltre, che**

- le Zone Farmaceutiche contermini n. 1 (ab. 2.793), n. 2 (ab. 1.865 = 1.089+776), n. 5 (ab. 2.296) e n. 10 (ab. 2.418) continuano a servire un bacino di utenza di 9.372 abitanti, ben inferiore rispetto al parametro dei 3.300 abitanti previsto per ogni Zona Farmaceutica dall'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, con conseguente sproporzione, in tale bacino, del numero di esercizi di farmacia [4 farmacie in esercizio rispetto alle 3 farmacie spettanti ( $2.793 + 1.865 + 2.296 + 2.418 = 9.372$  abitanti  $\rightarrow 9.372/3.300 = 3$  farmacie)]
- le Zone Farmaceutiche contermini n. 16 (ab. 6.913), n. 17 (ab. 5.416) e n. 3 (ex Zona D con ab. 2.485) servono insieme un bacino di utenza di oltre 14.814 abitanti, ben superiore rispetto al parametro dei 3.300 abitanti previsto per ogni Zona Farmaceutica dall'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, con conseguente difetto, in tale bacino, del numero di esercizi di farmacia [3 farmacie in esercizio rispetto alle 4 farmacie spettanti ( $6.913 + 5.416 + 2.485 = 14.800$  abitanti  $\rightarrow 14.800/3.300 = 4$  farmacie)]
- la localizzazione delle sedi di farmacia che risultano essere concentrate rispetto a quelle limitrofe o eccentriche rispetto all'intero territorio comunale impone una diversa configurazione delle circoscrizioni farmaceutiche esistenti.

**Vista** l'istanza del Comitato di Quartiere Madonna della Rosa, acquisita agli atti con prot. 19943 del 11 aprile 2016, con la quale, considerata la difficoltà dei collegamenti con i comparti di espansione 6, 7, 8 e 9 di PRGC, veniva richiesta la presenza di una nuova Farmacia.

**Visto** il Piano Regolatore Generale del Comune di Molfetta che nel fissare le linee fondamentali di programmazione dell'assetto urbanistico dell'intero territorio comunale ha pianificato nel dettaglio lo sviluppo urbano nei comparti di espansione 6, 7, 8 e 9 di PRGC.

**Rilevato che:**

la Zona 3 (ex Zona D) è attraversata per tutta la sua interezza, in direzione nord-sud, dalla Lama Martina che, incidendo nel territorio molfettese, determina una particolare situazione topografica e comporta, oggettive difficoltà di viabilità e di attraversamento per gli scarsi collegamenti che rendono difficilmente accessibili i nuovi comparti di espansione n. 6, 7, 8 e 9.

**Ribadito** che la disciplina legislativa di settore, come innanzi richiamata, prevede che i Comuni, sentiti le Aziende Sanitarie Locali e l'Ordine Provinciale dei farmacisti, sono tenuti ad individuare le zone nelle quali collocare le nuove sedi farmaceutiche, perseguendo le finalità indicate dal riformato art. 2, comma 1, della citata legge n. 475/1968 e dalle disposizioni di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16 recante "*Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie*".

- assicurare una più capillare ed equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio;

- garantire la maggiore accessibilità del servizio farmaceutico, soprattutto con riferimento ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
- consentire il decentramento delle farmacie nell'ambito del Comune in ragione dei mutamenti determinatisi nella distribuzione della popolazione all'interno di precedenti e non nuovi insediamenti abitativi ovvero al sorgere di zone di nuovi insediamenti abitativi.

**Considerato che,**

alla luce del surriportato ordito normativo, permane il concetto di "Sede farmaceutica" o comunque di "Zona" e viene determinata la piena legittimazione dei Comuni a pianificare territorialmente la dislocazione delle farmacie;

con specifico riferimento all'art. 5 della L. nr. 362/1991 e quindi all'istituto del decentramento, si può ritenere che, nell'ambito del processo revisionale previsto dall'art. 2 comma 2 dell'art. 11 della Legge 27 del 24 marzo 2012, ove si ravvisi la necessità di integrare sul territorio il servizio farmaceutico, i Comuni possono individuare "entro il mese di dicembre di ogni anno pari" dapprima zone di nuova formazione abitativa da destinare al decentramento urbano delle farmacie per procedere, in un successivo processo di revisione della pianta organica, ad una nuova determinazione delle circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche;

il Comune di Molfetta, pertanto, potrà provvedere, entro il corrente anno 2016 (anno pari), ad individuare nell'ambito del territorio di pertinenza zone da destinare al decentramento urbano delle farmacie la cui perimetrazione dovrà essere successivamente sottoposta al parere dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT.

**Ritenuto pertanto che,**

al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16 recante "*Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie*" e al chiaro precetto legislativo imposto dal già richiamato art. 2 della legge n. 475/1968 e s.m.i. teso a garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, che costituisce il precipitato normativo del superiore diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost. nonché dalla Legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che ha introdotto per la prima volta il concetto di "livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini", si ritiene di dover individuare una **Zona D** di decentramento così delimitata:

Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto) – Strada Vic. Piscina S. Nicola – S.S. 16 bis – Asse Lama Martina – Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer),

al precipuo fine di garantire un presidio farmaceutico per gli abitanti residenti nella citata zona, attualmente costretti a sottoporsi a effettuare disagiati spostamenti, finanche impossibili per la popolazione anziana priva di automezzi personali.

**Stante** la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000

VISTO:

il D.Lgs. n. 267/2000;

la legge n. 475/1968, così come emendata dall'art. 11 del D.L. n. 24 del 24.1.2012, convertito in legge n. 27 del 24.3.2012;

la legge n. 362 del 1991

la legge regionale 5 agosto 1996, n. 16,

### PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esposto in narrativa che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto


1. Approvare la nuova delimitazione delle Sedi Farmaceutiche della Città di Molfetta, comprendente la zona D di decentramento, come risultante dal prospetto riportato in calce al presente provvedimento e rappresentata graficamente nell'allegata planimetria facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Trasmettere il presente provvedimento all'ASL BA e all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, al fine di acquisire i rispettivi pareri di competenza.
3. Dare atto che la presente deliberazione acquisterà piena efficacia con l'acquisizione dei pareri di cui al punto 2, riservandosi, in esito ai pronunciamenti dell'ASL e dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti, la successiva adozione di ogni altro atto di competenza del Comune, anche in ordine alla verifica della sussistenza nei nuovi locali dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge n. 475/1968 e s.m.i.
4. Trasmettere alla Regione Puglia, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione – Ufficio Politiche del Farmaco, gli atti completi dei pareri acquisiti per i successivi adempimenti di competenza regionale.

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n.267/2000 stante l'urgenza di provvedere per quanto espresso in narrativa.

Il Dirigente redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Commissario Straordinario e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Molfetta, 11.10.2016

Il Dirigente del Settore Territorio  
ing. Alessandro BINETTI




Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 21/10/2016

Il Dirigente del II Settore  
Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità  
dott. Giuseppe LOPOPOLO



#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

#### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimento conseguenti


#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Mauro PASSEROTTI



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria NICASSIO





## ELENCO ZONE FARMACEUTICHE DELLA CITTA' DI MOLFETTA

ZONA 1 – Via G.B. Verni – Via Bovio – Via Cavallotti – C.so Umberto . P.zza Garibaldi – C.so D. Alighieri – Banchina Seminario. (ab. 2793)

ZONA 2 – Banchina Seminario – C.so D. Alighieri – P.zza Garibaldi – C.so Umberto – Via Muscati – Via Torre del Pane – Vico Lisena – C.so Margherita di Savoia – Piazza Vittorio Emanuele – Via Pansini – Via Ten. Ragno – Via S. Benedetto – Via S. Domenico – Banchina S. Domenico. (ab. 1865)

ZONA 4 – Banchina S. Domenico – Via S. Domenico – Via S. Benedetto – Via Ten. Ragno – Via Giovine – Via Ribera – tratto di Via Caduti sul Mare – Vico 12 Madonna dei Martiri- Via Dei Medici – Via S. Fontana – Via Madonna dei Martiri – Stradella demaniale – Nuovo Pennello. (ab. 3638)

ZONA 5 – Via Ten. Ragno – Via S. Pansini – Piazza Vittorio Emanuele – Via Margherita di Savoia – Via Paniscotti – Piazza Paradiso – Via Crocifisso. (ab. 2296)

ZONA 6 – Via Crocifisso – P.za Paradiso – Via Paniscotti – Via Margherita di Savoia – Via Roma – P.za Roma – Via Goffredo Mameli, Via I. Nievo – Via S. Francesco d'Assisi – Via Ribera – Via Giovine. (ab. 3532)

ZONA 7 – Via Roma – Via Pellegrino Matteucci – Via Saffi – Via Balice – Ferrovia Foggia-Bari – Via G. De Candia – Via Giovanni XXIII – Via E. Fermi-tratto di C.so Fornari – Via S. Francesco d'Assisi – Via I. Nievo – P.za Roma. (ab. 4168)

ZONA 8 – Via Roma – P.za Margherita di Savoia – Via E. Germano –Ferrovia FoggiaBari – Via Balice – Via Saffi – Via Pellegrino Matteucci. (ab. 3161)

ZONA 9 – Ferrovia Foggia-Bari verso Via G. Binetti – Via Baccarini, Via De Luca - P.za Margherita di Savoia – Via E. Germano. (ab. 2371)

ZONA 10 – Via De Luca – Via Baccarini – Via Cavallotti – Via Muscati – Via Torre del Pane – Vico Lisena – Via Margherita di Savoia. (ab. 2418)

ZONA 11 - Via Baccarini – Viale Pio XI – Via don Minzoni – Via Gen. Amato – Via Martiri della Resistenza – Via Gen. E. Poli – Via Ten. Losito – Via Salvemini – Via Ten. Silvestri. (ab. 3023)

ZONA 12 – Via G.B. Verni – Via Bovio - tratto di Via Cavallotti – Viale Pio XI – Viale don Minzoni – Via F. Carabellese – Via don Grittani – proseguimento Via don Grittani fino a don Minzoni – Via F. Carabellese – Via don Grittani – proseguimento Via don Grittani fino al mare. (ab. 5383)

ZONA 13 – Lungomare Colonna – Via don Grittani – Via F. Carabellese – Via Gen. Amato – Vicinale S. Nicola e suo prolungamento verso aperta campagna. (ab. 2506)

ZONA 14 – Molo Pennello – Stradella demaniale – Via S. Fontana – Via Dei Medici – Vico 12 Madonna dei Martiri – tratto di Via Caduti sul Mare – Via S. Francesco d'Assisi – collegamento con Via E. Fermi – Via E. Fermi – Via Giovanni XXIII – Via G. De Candia – Linea ferroviaria Foggia-Bari. (ab. 3209)

ZONA 15 -Via Ten. Silvestri – Via G. Salvemini - Via Ten. Losito - Via Gen. E. Poli - Viale Martiri della Resistenza verso via Berlinguer, - Via Berlinguer - Via Madonna della Rosa verso via Binetti, – Via Baccarini. (ab. 4883)

ZONA 16 – Da aperta campagna strada Prov.le Molfetta-Terlizzi - Strada Ferrata - Viale Einaudi, Via Papa Montini - Via Monda – e suo prolungamento –verso aperta campagna. (ab. 6913)

ZONA 17 – Quartiere residenziale "zona 167" – Zona posta ad Ovest dell'abitato – dalla linea ferroviaria Foggia-Bari fino al punto di incontro di Via Einaudi – asse stradale di Via Einaudi – proseguimento per Via Papa Montini fino a raggiungere l'aperta campagna attraverso Via Monda. (ab. 5416)

ZONA 18 – Zona Lama Martina delimitata da nord SS 16 a sud dall'autostrada A14, a ovest dalla SP Molfetta-Terlizzi a est con Via Cascione e prolungamento Strada Vicinale Mino fino all'A14.

ZONA 3 – Linea ferroviaria Foggia-Bari – Via Madonna della Rosa – Via per Bitonto - Asse Lama Martina – SS. 16 bis – Via Terlizzi.

DECENTRAMENTO (ZONA D) – Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto) – Strada Vic. Piscina S. Nicola – S.S. 16 bis – Asse Lama Martina – Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer).

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 26/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 27 OTT. 2016

per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Nicassio

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Nicassio

, li \_\_\_\_\_

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore \_\_\_\_\_

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità